Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 10 gennaio 1975** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1975

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 19 dicembre 1974 alle ore 10,50 il Sottosegretario di Stato on. Battaglia ha ricevuto il sig. François Ibata, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano in qualità di incaricato d'affari con lettere della Repubblica popolare del Congo a Roma.

(10319)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 1974.

Modificazioni ed integrazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1974.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mostre;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1973, di approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1974;

Viste le integrazioni e modificazioni dei programmi fieristici delle regioni interessate;

Ritenuta l'opportunità di integrare e modificare il predetto calendario ufficiale;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1974 è integrato e modificato come appresso.

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione

Sono iscritte le manifestazioni a carattere internazionale:

MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA ALTRI ENTI O DA COMITATI

Internazionali specializzate

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Milano	IV Esposizione bevande Europa E.B.E.	13-20 ottobre	D.M. 5 settembre 1974
Bologna	EIMA - Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura	20-24 novembre	D.M. 21 ottobre 1974

Sono iscritte le manifestazioni a carattere nazionale:

MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI FIERISTICI

Nazionali specializzate

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Napoli	Rassegna primo ciclo-motosud	16-24 novembre	D.G.R. 18 giugno 1974, n. 3368

MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA ALTRI ENTI O DA COMITATI

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Capri (Napoli)	VIII Maremoda Capri - Mostra dell'abbigliamento da mare e dell'artigianato e accessorio da mare	4-7 ottobre	D.G.R. 24 maggio 1974, n. 2837
Conegliano (Treviso) . . .	Mostra nazionale della grappa	21-29 agosto	D.G.R. 26 agosto 1974, n. 3885
Milano	Intersal - Esposizione del salotto	1-10 novembre	D.G.R. 1° settembre 1974, n. 9574
Novegro-Linate (Milano) .	Tecnosport '74	26-30 settembre	D.G.R. 4 dicembre 1973, n. 6074

Sono modificati, come appresso indicato, i periodi e le sedi di svolgimento delle manifestazioni:

Internazionali

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Milano (da Genova) . . .	XVIII SINCAS - Salone internazionale campeggio sport (tende ed accessori per campeggio)	6-8 ottobre	D.M. 5 settembre 1974
Novegro-Linate (da Genova)	XIV Salone internazionale rimorchio campeggio (caravans - motocaravans - Mobilhomes)	5-13 ottobre	D.M. 5 settembre 1974
Verona	VI Salone internazionale delle attività zootecniche EUROCARNE	26-30 ottobre	D.M. 5 settembre 1974

Nazionali

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Busto Arsizio (Varese) .	Biennale dell'artigianato lombardo	28 settembre-6 ottobre	D.G.R. 24 settembre 1974, n. 9691
Verona	VIII Giornata del vino italiano - Vinitaly	2-6 ottobre	D.G.R. 23 aprile 1974, n. 1029

ESPOSIZIONI E MOSTRE D'ARTE

Internazionali

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Venezia	Per una biennale democratica e antifascista	ottobre-novembre	D.G.R. 17 settembre 1974, n. 3886

Nazionali

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Assisi (Perugia)	II Rassegna antiquaria - Mostra-mercato	16 maggio-16 giugno	D.P.G.R. 2 maggio 1974, n. 355

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

(10072)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXIX Mostra-mercato internazionale dell'artigianato », in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIX Mostra-mercato internazionale dell'artigianato », che avrà luogo a Firenze dal 24 aprile all'8 maggio 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10191)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 2 aprile 1968, n. 22/BC, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Gonella » che ha inizio dalla strada provinciale « S. Isidoro-Anime Sante » e termina sulla strada provinciale « del Frasso », dell'estesa di km 3 + 353;

Visto il voto 4 giugno 1974, n. 336, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada denominata « Gonella » dell'estesa di km 3 + 353 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1974

Il Ministro: BUCALOSSI

(10279)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1974.

Nomina del direttore generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 33 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e modificato con decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956, 12 novembre 1957, 9 settembre 1960, 11 agosto 1961, 6 agosto 1966, 2 settembre 1967, 21 ottobre 1968, 16 ottobre 1970 e 14 ottobre 1972;

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 1974 con il quale il dott. Francesco Libonati è stato nominato direttore generale del Banco di Napoli fino al 31 dicembre 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974;

Decreta:

Il dott. Domenico Viggiani è nominato direttore generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, in sostituzione del dottor Francesco Libonati, con decorrenza dal 1° gennaio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(75)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1974.

Ulteriore attribuzione agli enti mutualistici delle somme ricavate dalle operazioni finanziarie previste dall'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, da utilizzare per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e dagli altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, per il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto l'art. 1 di detto decreto-legge nel testo integrato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, che autorizza il Ministro per il tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un netto ricavo di 2.700 miliardi di lire da utilizzare per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e dagli altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e, nell'ambito delle residue disponibilità, dei comuni;

Visto l'art. 2 dello stesso decreto-legge, il quale stabilisce che con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per la sanità le somme ricavate dalle predette operazioni finanziarie dovranno essere destinate al ripiano della esposizione debitoria per assistenza ospedaliera dell'I.N.A.M., dell'E.N.P.A.S. (gestione assistenza sanitaria), dell'I.N.A.D.E.L. (gestione assistenza sanitaria), dell'E.N.P.A.L.S. (gestione assistenza sanitaria), della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento, della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano, delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli artigiani per le rispettive casse mutue associate;

Visto il proprio decreto con il quale, in relazione al ricavo netto derivante dall'emissione di certificati speciali di credito disposta con decreto ministeriale 27 novembre 1974 viene assegnata al cap. 2788 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 la somma di lire 1.748 miliardi;

Visto il decreto interministeriale n. 186284 del 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1974, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 28, con il quale è stata attribuita ai predetti enti mutualistici la complessiva somma di L. 1.633.536.000.000;

Considerato che sul cap. 2788 sussiste ancora la disponibilità di L. 114.464.000.000 e che si rende necessario assegnare la stessa in favore dell'I.N.A.M., dell'I.N.A.D.E.L. e della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, tenuto conto dell'entità della loro esposizione debitoria verso gli ospedali, quale risulta dai bilanci consuntivi alla data del 31 dicembre 1973 e nei limiti della rispettiva situazione patrimoniale;

Considerato che permangono tuttora le condizioni perchè dei debiti degli ospedali siano estinti con priorità quelli verso gli istituti bancari in relazione anche all'ulteriore finanziamento loro accordato per garantirne la funzionalità;

Considerato che all'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e istituti di ricovero e di cura nei confronti dei comuni può farsi luogo successivamente alla definizione delle partite debitorie dei menzionati enti mutualistici nei confronti degli stessi enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 27 novembre 1974, con il quale è stata indicata la Banca d'Italia quale istituto di credito presso cui aprire conti speciali previsti dal secondo comma del già citato art. 2 del decreto-legge n. 264;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione dell'importo di cui al citato decreto interministeriale n. 186284 del 13 dicembre 1974, agli enti mutualistici appresso indicati sono attribuite le seguenti somme:

I.N.A.M.	L.	102.000.000.000
I.N.A.D.E.L.	»	7.000.000.000
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia coltivatori diretti	»	5.464.000.000

Art. 2.

Gli enti indicati nel precedente articolo si atterranno, per l'utilizzazione delle somme assegnate, alle condizioni e modalità indicate nell'art. 2 del ricordato decreto interministeriale 13 dicembre 1974, n. 186284.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1974
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 89

(20)

ORDINANZA MINISTERIALE 28 dicembre 1974.

Proroga del termine per la profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista l'ordinanza ministeriale 20 luglio 1974, concernente la profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica;

Considerato che la prima fase della campagna vaccinale antiaftosa non potrà essere completata in alcune zone entro il termine previsto del 15 dicembre 1974;

Ritenuto necessario evitare che parte del bestiame bovino rimanga per lungo tempo privo di protezione vaccinale;

Ordina:

Art. 1.

Le operazioni di vaccinazione antiaftosa di cui al primo comma dell'art. 2 della ordinanza ministeriale 20 luglio 1974 citata in premessa, sono prorogate al 31 gennaio 1975.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1974

Il Ministro: GULLOTTI

(44)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Mario Macola, nato a Padova il 27 giugno 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Padova in data 2 febbraio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(10280)

Il dott. Giambattista Lucidi, nato ad Ascoli Piceno il 28 settembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Roma in data 17 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(10281)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali riuniti di Sassari ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza chirurgica e sala operatoria per infermieri professionali.

Con decreto 14 novembre 1974, n. 900.6/C.S/73/908, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli ospedali riuniti di Sassari è autorizzata ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza chirurgica e sala operatoria, con sede presso l'ospedale stesso.

(10292)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1974, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 238, è stato accolto il ricorso straordinario in data 5 novembre 1971 proposto dal sig. Toro Salvatore contro l'ente assistenziale «Utenti motori agricoli» limitatamente all'impugnativa di provvedimento del 7 giugno 1971 nella parte in cui dispone la scadenza del rapporto al 31 agosto 1971.

(10253)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 5 novembre 1974, riguardante «Incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Franceschi S.p.a., in Monfalcone», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre 1974, al terzo comma delle premesse, dove è scritto: «... di cui ai mod. *B*-Import *n. 12773* di $ 339.450 ...», leggasi: «... di cui ai mod. *B*-Import *n. 1636556 del 12 luglio 1973* di $ 339.450 ...».

(10331)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Giustenice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1974, il comune di Giustenice (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.413.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(35/M)

Autorizzazione al comune di Rueglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1974, il comune di Rueglio (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.833.351, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(36/M)

Autorizzazione al comune di Cerro Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1974, il comune di Cerro Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.058.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(37/M)

Autorizzazione al comune di Civitella San Paolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1974, il comune di Civitella San Paolo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.745.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(33/M)

Autorizzazione al comune di Magliano Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1974, il comune di Magliano Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.706.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(34/M)

Autorizzazione al comune di Pratovecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1974, il comune di Pratovecchio (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.141.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(38/M)

Autorizzazione al comune di Campolattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1974, il comune di Campolattaro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.442.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(39/M)

Autorizzazione al comune di Campoli Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1974, il comune di Campoli Appennino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.457.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(40/M)

Autorizzazione al comune di Sorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1974, il comune di Sorano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.414.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(41/M)

Autorizzazione al comune di Roccasecca dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1974, il comune di Roccasecca dei Volsci (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.392.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(42/M)

Autorizzazione al comune di Città della Pieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1974, il comune di Città della Pieve (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.508.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(43/M)

Autorizzazione al comune di Collazzone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1974, il comune di Collazzone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.725.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(44/M)

Autorizzazione al comune di Monte Santa Maria Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1974, il comune di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.581.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(45/M)

Autorizzazione al comune di Paciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1974, il comune di Paciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(46/M)

Autorizzazione al comune di Panicale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1974, il comune di Panicale (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.938.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(47/M)

Autorizzazione al comune di Scheggia e Pascelupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1974, il comune di Scheggia e Pascelupo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.318.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(48/M)

Autorizzazione al comune di Tuoro sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1974, il comune di Tuoro sul Trasimeno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.993.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(49/M)

Autorizzazione al comune di Auditore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1974, il comune di Auditore (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.055.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(50/M)

Autorizzazione al comune di Montefelcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1974, il comune di Montefelcino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.723.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(51/M)

Autorizzazione al comune di Montelabbate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1974, il comune di Montelabbate (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.689.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(52/M)

Autorizzazione al comune di Pennabilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1974, il comune di Pennabilli (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.005.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(53/M)

Autorizzazione al comune di Concerviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1974, il comune di Concerviano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.225.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(54/M)

Autorizzazione al comune di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1975, il comune di Caltanissetta viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.342.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(55/M)

Autorizzazione al comune di Guastalla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1975, il comune di Guastalla (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(56/M)

Autorizzazione al comune di Valderice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1975, il comune di Valderice (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 461.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(57/M)

Autorizzazione al comune di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1975, il comune di Campobello di Mazara (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 587.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(58/M)

Autorizzazione al comune di Buseto Palizzolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1975, il comune di Buseto Palizzolo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.875.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(59/M)

Autorizzazione al comune di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1975, il comune di Pozzallo (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 506.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(60/M)

Autorizzazione al comune di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1975, il comune di Catania viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 47.167.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(61/M)

Autorizzazione al comune di Giarratana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1975, il comune di Giarratana (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(62/M)

Autorizzazione al comune di Chiaramonte Gulfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1975, il comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 379.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(63/M)

Autorizzazione al comune di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1975, il comune di Valguarnera (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 394.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(64/M)

Autorizzazione al comune di Nicosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1975, il comune di Nicosia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 648.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(65/M)

Autorizzazione al comune di Assoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1975, il comune di Assoro (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(66/M)

Autorizzazione al comune di Calascibetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1975, il comune di Calascibetta (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(67/M)

Autorizzazione al comune di Catenanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1975, il comune di Catenanuova (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(68/M)

Autorizzazione al comune di Centuripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1975, il comune di Centuripe (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 234.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(69/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Magra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Santo Stefano di Magra (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(70/M)

Autorizzazione al comune di Lorsica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Lorsica (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.256.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(71/M)

Autorizzazione al comune di Cosio di Arroscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Cosio di Arroscia (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(72/M)

Autorizzazione al comune di Vescovato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Vescovato (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.564.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(73/M)

Autorizzazione al comune di Dovadola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Dovadola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.559.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(74/M)

Autorizzazione al comune di Montegridolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Montegridolfo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(75/M)

Autorizzazione al comune di Sesto ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Sesto ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.488.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(76/M)

Autorizzazione al comune di Solarolo Rainerio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Solarolo Rainerio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(77/M)

Autorizzazione al comune di Corte de' Frati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Corte de' Frati (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.629.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(78/M)

Autorizzazione al comune di Pizzighettone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Pizzighettone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.855.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(79/M)

Autorizzazione al comune di Isola Dovarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Isola Dovarese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.311.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(80/M)

Autorizzazione al comune di Cerro Tanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Cerro Tanaro (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(81/M)

Autorizzazione al comune di Monteveglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Monteveglio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(82/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Sant'Agata Bolognese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.093.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(83/M)

Autorizzazione al comune di Castenaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Castenaso (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.404.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(84/M)

Autorizzazione al comune di Corzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Corzano (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.835.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(85/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

Corso dei cambi dell'8 gennaio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	645,40	645,40	645,50	645,40	644,50	645,40	645,30	645,40	645,40	645,40
Dollaro canadese	649,75	649,75	650,20	649,75	649,10	649,70	649,50	649,75	649,75	649,70
Franco svizzero	253,65	253,65	253,70	253,65	254,30	253,60	253,61	253,65	253,65	253,65
Corona danese	114,65	114,65	114,63	114,65	113,90	114,65	114,65	114,65	114,65	114,60
Corona norvegese	125,64	125,64	125,60	125,64	125,25	125,60	125,50	125,65	125,64	125,60
Corona svedese	159,44	159,44	159,50	159,44	159,65	159,40	159,35	159,44	159,44	159,45
Fiorino olandese	262,20	262,20	262,10	262,20	260,90	262,20	262,06	262,20	262,20	262,10
Franco belga	18,155	18,155	18,1250	18,155	18,05	18,15	18,1275	18,155	18,15	18,15
Franco francese	147,08	147,08	147,22	147,08	146,35	147,05	147,10	147,08	147,08	147 —
Lira sterlina	1517,70	1517,70	1517,90	1517,70	1516,50	1517,70	1516,85	1517,70	1517,70	1517,70
Marco germanico	270,98	270,98	270,70	270,98	270,85	270,95	270,65	270,98	270,98	270,96
Scellino austriaco	38,13	38,13	38,15	38,18	38,11	38,12	38,14	38,18	38,17	38,10
Escudo portoghese	26,44	26,44	25,60	26,44	26,35	26,45	26,42	26,44	26,44	26,42
Peseta spagnola	11,50	11,50	11,5150	11,50	11,51	11,50	11,875	11,50	11,50	11,50
Yen giapponese	2,1485	2,1485	2,16	2,1485	2,16	2,14	2,148	2,1485	2,14	2,15

Media dei titoli dell'8 gennaio 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	87,900
Redimibile 3,50 % 1934	99,900
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,350
» 5 % (Ricostruzione)	85,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,300
» 5 % (Città di Trieste)	86,600
» 5 % (Beni esteri)	83,050
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,275
» 5,50 % » » 1968-83	80,700
» 5,50 % » » 1969-84	81,025
» 6 % » » 1970-85	83,100
» 6 % » » 1971-86	82,275
» 6 % » » 1972-87	81,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,45
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	98,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,650
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,100
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,450
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,000
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,575
» poliennali 7 % 1978	92,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 gennaio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	645,35
Dollaro canadese	649,625
Franco svizzero	253,63
Corona danese	114,65
Corona norvegese	125,57
Corona svedese	159,395
Fiorino olandese	262,13
Franco belga	18,141
Franco francese	147,09
Lira sterlina	1517,275
Marco germanico	270,815
Scellino austriaco	38,135
Escudo portoghese	26,43
Peseta spagnola	11,504
Yen giapponese	2,148

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1974, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 100, è stato accolto in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 30 luglio 1970 dall'allora direttore di divisione del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Mechelli dott. Aldo, avverso il giudizio complessivo di «distinto» attribuitogli per l'anno 1968 dal consiglio di amministrazione nella seduta del 17 ottobre 1969.

(10336)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantacinque società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 12 novembre 1974 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa Lambda, in Milano, costituita per rogito Grillo in data 27 ottobre 1963, rep. 19721/941;

2) società cooperativa edilizia immobiliare Edificatrice Monforte, in Milano, costituita per rogito Brambilla in data 24 giugno 1947, rep. 16608/5628;

3) società cooperativa edificatrice Athena, in Milano, costituita per rogito Raja in data 19 dicembre 1967, rep. 56220;

4) società cooperativa di produzione e lavoro A.P.M. - Auto posteggiatori Milano 1968, in Milano, costituita per rogito Zito in data 7 marzo 1968, rep. 70286;

5) società cooperativa edilizia Eda, in Milano, costituita per rogito Grillo in data 11 gennaio 1964, rep. 21004/974;

6) società cooperativa edificatrice Edilcop, in Milano, costituita per rogito Reschigna in data 23 dicembre 1963, repertorio 59482/4931;

7) società cooperativa edificatrice Insubria, in Milano, costituita per rogito Ruggeri in data 31 ottobre 1955, rep. 18124/2711;

8) società cooperativa edilizia Lavoratori Siemens, in Milano, costituita per rogito Cassina in data 31 agosto 1948, rep. 23108;

9) società cooperativa edilizia La Nuova Rossini, in Milano, costituita per rogito Zama in data 13 luglio 1960, rep. 26634;

10) società cooperativa edilizia Lido S. Siro, in Milano, costituita per rogito Schiavo in data 17 settembre 1958, repertorio 121896;

11) società cooperativa edilizia Monteroberto, in Milano, costituita per rogito Avanzini in data 22 marzo 1963, rep. 14242;

12) società cooperativa edilizia Monte Rosa 15, in Milano, costituita per rogito Merati in data 29 aprile 1968, rep. 13177;

13) società cooperativa di produzione e lavoro Produzioni Meccaniche, in Milano, costituita per rogito Marchetti in data 26 luglio 1954, rep. 16164;

14) società cooperativa edilizia Sauccolo, in Milano, costituita per rogito Schiavo in data 28 febbraio 1961, rep. 172260;

15) società cooperativa di produzione e lavoro Unione Cooperativa Reduci, in Milano, costituita per rogito Neri in data 17 settembre 1946, rep. 10280;

16) società cooperativa mista Agricola di produzione e lavoro S. Giorgio, in Casorezzo (Milano), costituita per rogito Moretti in data 21 agosto 1946, rep. 11395/3732;

17) società cooperativa di consumo dei Lavoratori di Motta Vigana, in Massalengo fraz. Motta Vigana (Milano), costituita per rogito Pignatti in data 17 marzo 1946, rep 30840;

18) società cooperativa edilizia Dodicesima Triennale, in Melegnano (Milano), costituita per rogito De Paoli in data 11 settembre 1960, rep. 7746/1560;

19) società cooperativa edificatrice Meraviglia, in Monza (Milano), costituita per rogito Erba in data 14 maggio 1968, rep. 9879;

20) società cooperativa di consumo Commissionaria fra esercenti macellai per acquisti collettivi - C.E.M.A.C., in Bergamo, costituita per rogito Colombo in data 7 novembre 1963, repertorio 24442;

21) società cooperativa edilizia Del Colle, in Bergamo, costituita per rogito Patanè in data 12 luglio 1963, rep. 7521;

22) società cooperativa edilizia Enea fra gli appartenenti alle Ferrovie dello Stato e personale di tale amministrazione, in Bergamo, costituita per rogito Nosari in data 6 maggio 1955, rep. 9745;

23) società cooperativa edilizia Genzianella, in Bergamo, costituita per rogito Colombo in data 19 novembre 1955, rep. 2857;

24) società cooperativa edilizia San Lorenzo, in Palosco (Bergamo), costituita per rogito Vezzoli in data 5 luglio 1949, rep. 2682/1303;

25) società cooperativa agricola Produttori latte d'oltrepò, in Voghera (Pavia), costituita per rogito Cavagna in data 3 ottobre 1967, rep. 3455;

26) società cooperativa edilizia Soprana, in Voghera (Pavia), costituita per rogito Adamo in data 4 maggio 1965, repertorio 6505;

27) società cooperativa edilizia Fides, in Busto Arsizio (Varese), costituita per rogito Rapelli in data 27 marzo 1965, repertorio 313482;

28) società cooperativa edilizia Albella, in Terni, costituita per rogito Federici in data 12 giugno 1957, rep. 36951;

29) società cooperativa agricola tra produttori del mandamento di Oderzo, in Gorgo al Monticano (Treviso), costituita per rogito Gallina in data 22 maggio 1959;

30) società cooperativa agricola S. Pietro di Mareno di Piave, in Mareno di Piave (Treviso), costituita per rogito Aggio in data 23 febbraio 1961, rep. 9422;

31) società cooperativa di produzione e lavoro Costruzioni edili S. Michele, in Verona fraz. S. Michele Extra (Verona), costituita per rogito Cracco in data 4 marzo 1960, rep. 828/113;

32) società cooperativa edilizia La Norma, in Verona, costituita per rogito Canal in data 24 gennaio 1962, rep. 13275;

33) società cooperativa edilizia Fracastoro, in Verona, costituita per rogito Cazzola in data 29 marzo 1963, rep. 14894;

34) società cooperativa edilizia Rinascita Borgo Trento, in Verona, costituita per rogito Dioguardi in data 17 gennaio 1959, rep. 18176;

35) società cooperativa di consumo La Rinascente, in Verona, costituita per rogito Giordano in data 10 febbraio 1960, repertorio 10093;

36) società cooperativa di produzione e lavoro Euganea, in Albaredo d'Adige (Verona), costituita per rogito Dioguardi in data 30 agosto 1958, rep. 16671;

37) società cooperativa di produzione e lavoro Belfiore, in Lavagno fraz. Vago (Verona), costituita per rogito Mazzotta in data 30 gennaio 1965, rep. 74550;

38) società cooperativa agricola per la lavorazione del vino Valpolicella, in Negraro (Verona), costituita per rogito de Trombetti in data 1° aprile 1951, rep. 7380;

39) società cooperativa edilizia Castello, in Sanguinetto (Verona), costituita per rogito Salvatore Pio Agostino in data 25 febbraio 1962, rep. 1471;

40) società cooperativa di produzione e lavoro La Mincio edile stradale, in Valeggio (Verona), contrada Foroni, costituita per rogito Morosino in data 21 febbraio 1960, rep. 33666;

41) società cooperativa edilizia A.C.L.I. Case, in Montecchio Maggiore (Vicenza), costituita per rogito Zampieri in data 10 dicembre 1955, rep. 9559;

42) società cooperativa edilizia Astichello, in Monticelli Conte Otto fraz. Cavazzale (Vicenza), costituita per rogito Pelagatti in data 14 gennaio 1964, rep. 19702;

43) società cooperativa edilizia Palladio, in Noventa Vicentina (Vicenza), costituita per rogito Oscher Andriolo in data 21 settembre 1964, rep. 3548;

44) società cooperativa edilizia La Concordia di Quinto Vicentino, in Quinto Vicentino (Vicenza), costituita per rogito Misomalo in data 15 settembre 1964, rep. 17200;

45) società cooperativa edilizia C.E.D.E.L. Cooperativa edilizia fra i dipendenti enti locali, in Schio (Vicenza), costituita per rogito Carraro in data 30 luglio 1964, rep. 22929.

(10155)

Scioglimento di ventotto società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 11 novembre 1974 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Plurima, in Ancona, costituita per rogito Ricci in data 18 novembre 1964, rep. 58688;

2) società cooperativa agricola S. Maria del Fiore, in Morro d'Alba (Ancona), costituita per rogito Liguori in data 11 gennaio 1964, rep. 36874;

3) società cooperativa di pesca Navalmeccanica portorecanatese, in Portorecanati (Macerata), costituita per rogito Fanti in data 9 ottobre 1966, rep. 35228;

4) società cooperativa edilizia Domus, in Brindisi, costituita per rogito Loiacono in data 10 ottobre 1963, rep. 50794;

5) società cooperativa S. Gennaro, in Brindisi, costituita per rogito Greco in data 29 ottobre 1964, rep. 91649;

6) società cooperativa di trasporto Sampietrana inteprovinciale, in Brindisi, costituita per rogito Positano in data 16 novembre 1966, rep. 5947;

7) società cooperativa di trasporto A.C.L.I. fra facchini Achille Grandi, in Brindisi, costituita per rogito Importuno in data 16 settembre 1965, rep. 58822;

8) società cooperativa di produzione e lavoro Netturbini e servizi vari pubblici e privati, in Fasano (Brindisi), costituita per rogito Pezzolla in data 25 gennaio 1961, rep. 3426;

9) società cooperativa edilizia Messapia, in Mesagne (Brindisi), costituita per rogito Nicoletta in data 22 dicembre 1966, rep. 19087;

10) società cooperativa agricola Gioventù agricola, in San Pietro Vernotico (Brindisi), costituita per rogito Colucci in data 5 ottobre 1963, rep. 4301;

11) società cooperativa agricola Cantina sociale Sandonacese, in S. Donaci (Brindisi), costituita per rogito Buonerba in data 23 ottobre 1966, rep. 78362;

12) società cooperativa di produzione e lavoro Castelcalce, in Villa Castelli (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 22 dicembre 1965, rep. 117421;

13) società cooperativa edilizia La Gioconda, in Lecce, costituita per rogito Franco in data 7 febbraio 1964, rep. 52333;

14) società cooperativa edilizia Albor, in Lecce, costituita per rogito Franco in data 21 maggio 1964, rep. 54100;

15) società cooperativa edilizia Elios, in Lecce, costituita per rogito Franco in data 5 febbraio 1963, rep. 46870;

16) società cooperativa di produzione e lavoro La Edile, in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 5 settembre 1950, rep. 10986;

17) società cooperativa edilizia STA.BA., in Lecce, costituita per rogito Di Pietro in data 15 aprile 1967, rep. 23617;

18) società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa provinciale di produzione e lavoro fra gli iscritti della Comunità Braccianti, in Lecce, costituita per rogito Franco in data 22 novembre 1953, rep. 2566;

19) società cooperativa agricola Capo di Leuca, in Castrignano del Capo (Lecce), costituita per rogito Bernardini in data 21 novembre 1963, rep. 148081;

20) società cooperativa agricola di Galatina, in Galatina (Lecce), costituita per rogito Colaci in data 18 settembre 1950, rep. 7844;

21) società cooperativa agricola Cooperativa fra venditori di latte La Familiare, in Galatina (Lecce), costituita per rogito Franco in data 21 maggio 1959, rep. 24252;

22) società cooperativa agricola per contadini Terra e Lavoro, in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Gaballo in data 30 ottobre 1948, rep. 17950;

23) società cooperativa di produzione e lavoro Società cooperativa fra sediari falegnami ed affini San Giuseppe, in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito D'Elia in data 1° agosto 1955, rep. 4202;

24) società cooperativa agricola S. Antonio, in Melendugno fraz. Borgagne, costituita per rogito Di Pietro in data 21 ottobre 1964, rep. 11765;

25) società cooperativa agricola tra i produttori di latte vaccino della zona del comune di Taviano e dei comuni limitrofi di Racale, Alliste, Melissano, Casarano, Matino, Parabita, Alezio, Gallipoli, in Taviano (Lecce), costituita per rogito Aromolo in data 28 luglio 1955, rep. 5796;

26) società cooperativa agricola Risorgimento, in Veglie (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 12 dicembre 1963, rep. 8327;

27) società cooperativa edilizia San Francesco, in Bologna, costituita per rogito Rocchi in data 18 ottobre 1956, rep. 12063;

28) società cooperativa di produzione e lavoro falegnami ebanisti ed affini già Cooperativa falegnami ebanisti ed affini (S.A.C.F.E.A.), in Minerbio (Bologna), costituita per rogito Serra in data 15 luglio 1937, rep. 850/620.

(10156)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano di zona del comune di Cinigiano

Con deliberazione della giunta regionale 30 ottobre 1974, n. 11470, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Cinigiano (Grosseto), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10233)

Autorizzazione all'utilizzazione dell'acqua minerale « Sorgente del Tiglio »

Con delibera 17 dicembre 1973, n. 650, del consiglio della regione Toscana, viene accordata alla S.p.a. « Sorgente del Tiglio », in Firenze, via Luigi Alamanni, 23, presso il dott. Francesco Maresca, la concessione per l'utilizzazione dell'acqua minerale denominata « Sorgente del Tiglio », sita in frazione di Orentano, comuni di Castelfranco di Sotto e Bientina (Pisa), per una estensione di ha 127 e per la durata di anni trenta a decorrere dalla delibera stessa.

(10295)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Celle Ligure

Con decreto del presidente della giunta regionale 28 ottobre 1974, n. 1925, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Celle Ligure (Savona).

Copia del suddetto decreto sarà depositata, con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, comma sesto, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(10262)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Alassio

Con decreto del presidente della giunta regionale 28 ottobre 1974, n. 1924, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Alassio (Savona).

Copia del suddetto decreto sarà depositata, con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, comma sesto, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(10263)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Altare

Con decreto del presidente della giunta regionale 28 ottobre 1974, n. 1922, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Altare (Savona).

Copia del suddetto decreto sarà depositata, con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, comma sesto, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(10264)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e, in particolare, gli articoli 50, 51 e 52 che dettano norme per gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, modificato dalla legge 10 aprile 1974, n. 123;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.

Art. 2.

Possono partecipare agli esami anzidetti coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano conseguito il diploma di licenza di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e risultino iscritti da almeno due anni nei registri circoscrizionali del personale ausiliario di cui all'art. 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 3.

Il requisito della iscrizione nel registro degli ausiliari non è richiesto agli aspiranti che risultino trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano prestato servizio per almeno due anni nelle dogane con mansioni direttive, di concetto ed esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale;

b) siano iscritti negli elenchi di cui all'art. 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Agli aspiranti che si trovino nella condizione di cui alla precedente lettera *b*) e che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano maturato una anzianità di iscrizione negli elenchi predetti da almeno sette anni si prescinde anche dal richiedere il possesso del titolo di studio.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Divisione VIII - 00144 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) il cognome e il nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere iscritti negli elenchi o nei registri previsti, rispettivamente, dagli articoli 44 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, indicando la decorrenza della iscrizione, ovvero di trovarsi nella condizione di cui all'art. 3, primo comma, lettera *a*), del presente decreto;

4) titolo di studio posseduto, specificando presso quale istituto lo hanno conseguito ed in quale data, ovvero di trovarsi nella condizione prevista dall'art. 3, secondo comma, del presente decreto;

5) di essere esonerati dal sostenere la prova scritta, qualora sussista la condizione prevista dall'art. 8 del presente decreto;

6) il proprio domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale desiderano che siano inviate eventuali comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni; l'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dagli esami.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da errata indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze, con provvedimento motivato, può escludere dagli esami, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica con relazione scritta ed in un colloquio.

La prima delle anzidette prove verte su una delle seguenti materie:

a) istituzioni di diritto privato;

b) principi di scienza delle finanze;

c) nozioni di diritto tributario.

La seconda prova consiste nella compilazione di dichiarazioni doganali, integrate da una relazione scritta sugli adempimenti connessi con le singole operazioni.

Il colloquio verte, oltre che sulle materie che possono formare oggetto delle prove scritta e pratica, anche sulle seguenti altre materie:

a) nozioni di diritto amministrativo;

b) nozioni di diritto della navigazione (marittima ed aerea);

c) nozioni di merceologia;

d) nozioni di geografia economica e commerciale;

e) nozioni di statistica generale ed economica;

f) nozioni sulle disposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l'estero;

g) cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunità europee.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, i concorrenti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che alla data del 30 giugno 1971 risultavano ammessi ad operare in dogana da almeno sette anni, sono esonerati dal sostenere la prova scritta.

Art. 9.

La prova scritta e la prova pratica con relazione scritta avranno luogo in Roma - Palazzo dei congressi - EUR - Piazzale Kennedy, rispettivamente nei giorni 11 *e* 12 *aprile* 1975, *con inizio alle ore* 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dagli esami si presenteranno a sostenere le anzidette prove nella sede suindicata nei giorni stabiliti dal presente decreto senza alcun preavviso od invito. L'amministrazione si riserva di assegnare i candidati in una sede diversa da quella suin-

dicata nei casi in cui i locali risultassero non sufficientemente capienti e per particolari motivi, nonchè di variare la data degli esami stessi per ragioni di forza maggiore. Le eventuali variazioni della data e della sede delle prove saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta e la prova pratica con relazione scritta sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere il colloquio.

Art. 10.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso costituito dalla prova scritta e dalla prova pratica con relazione scritta e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Gli aspiranti che si trovino nella condizione di cui all'articolo 8 del presente decreto sono ammessi a sostenere il colloquio se abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova pratica con relazione scritta.

Il colloquio si intende soperato se il candidato consegue una votazione di almeno sei decimi.

Art. 11.

All'atto della partecipazione alle prove di esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento personale: tessera postale; porto d'armi; patente automobilistica; passaporto; carta d'identità; tessera di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851; fotografia recente, applicata su carta da bollo con firma dell'aspirante, debitamente autenticata.

Art. 12.

I concorrenti che hanno superato il colloquio devono presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Divisione VIII, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti da quello in cui hanno sostenuto il colloquio stesso, i seguenti documenti:

a) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita redatto su carta da bollo. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano; qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero devono produrre un certificato dell'autorità consolare;

b) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto. Nel caso di smarrimento o di distruzione del diploma dovrà essere presentato il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma dovranno risultare legalizzate dal provveditore agli studi.

Sono esonerati dal presentare il documento attestante il possesso del titolo di studio coloro che fruiscono del beneficio di cui all'art. 3, secondo comma, del presente decreto;

c) certificato rilasciato dal consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali competente per territorio, dal quale risulti l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 44 o nel registro previsto dall'art. 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e la data di decorrenza della iscrizione medesima.

Gli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *a*), del presente decreto dovranno presentare, in luogo del certificato di cui al presente comma, una copia dello stato di servizio rilasciata, a seconda dei casi, dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette o dal Comando generale della guardia di finanza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Art. 13.

L'elenco dei candidati riconosciuti idonei sarà approvato con decreto del Ministro per le finanze e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 15.

I concorrenti compresi nell'elenco degli idonei, se in possesso anche degli altri requisiti indicati nell'art. 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, potranno conseguire, a domanda, la nomina a spedizioniere doganale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del testo unico medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1974

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette - Divisione VIII - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . . (cognome e nome) . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . e residente a . . . . . (provincia di . . . . .) chiede di essere ammesso a sostenere gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.

Fa presente di essere iscritto con decorrenza dal giorno . . . . . nell'elenco previsto dall'art. 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, tenuto dal consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali di . . . . . .

(ovvero)

di essere iscritto con decorrenza dal giorno . . . . nel registro del personale ausiliario previsto dall'art. 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, tenuto dalla circoscrizione doganale di . . . .

(ovvero)

di aver prestato servizio nelle dogane per almeno due anni con mansioni direttive, di concetto o esecutive

(ovvero)

di aver prestato servizio nella Guardia di finanza per almeno due anni in qualità di ufficiale o sottufficiale.

Dichiara inoltre di aver conseguito in data . . . . presso l'istituto . . . . . . il seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado . . . . . .

(ovvero)

di aver maturato un'anzianità di iscrizione di almeno sette anni nell'elenco previsto dall'art. 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Fa presente di essere esonerato dal sostenere la prova scritta essendo in possesso dei requisiti indicati nell'art. 8 del bando di concorso (1).

. . . lì . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che siano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(1) Omettere tale dichiarazione se l'aspirante non è in possesso dei requisiti richiesti per essere esonerato dal sostenere la prova scritta.

(33)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, a tre posti di esperto di laboratorio nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto nazionale di geofisica.

IL DIRETTORE

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 29 ottobre 1974;

Visto il decreto interministeriale 21 marzo 1973 - Approvazione del regolamento organico del personale dell'Istituto nazionale di geofisica;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a tre posti di esperto di laboratorio nel ruolo del personale esperto di laboratorio della carriera di concetto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di abilitazione tecnica industriale negli indirizzi: elettronica industriale e telecomunicazioni.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto nazionale di geofisica si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto nazionale di geofisica dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio di segreteria dell'Istituto stesso - Via Ruggero Bonghi, 11/*B*, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) risoluzione di un problema di fisica nell'ambito del programma di fisica degli istituti tecnici industriali;

2) risoluzione di un problema di elettronica nell'ambito del programma di « Elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio » degli istituti tecnici industriali con indirizzo elettronico industriale.

Il programma della prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata a norma dello art. 7 del regolamento organico dell'Istituto nazionale di geofisica.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, in luogo da destinare e secondo il diario che verrà comunicato tempestivamente ai candidati.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire all'Istituto nazionale di geofisica, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'Istituto nazionale di geofisica, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra ed assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a esperto di laboratorio nel ruolo del personale esperto di laboratorio della carriera di concetto dell'Istituto nazionale di geofisica.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto interministeriale 21 marzo 1973 già citato in premesse.

Roma, addì 29 novembre 1974

Il direttore: CAPUTO

(10267)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per esami, a un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 5 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1974, registro n. 7 Difesa, foglio n. 268, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1974 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami, a un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse:

1. Garra Vittorio . . . . punti 16,00
2. Cannata Vincenzo . . . . » 15,25
3. Manduzio Mario . . . . » 11,75

Art. 2.

E' dichiarato vincitore del suindicato concorso il seguente candidato:

Garra Vittorio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1974
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 49

(17)

Graduatorie generali del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di tre ufficiali al 4° corso di topografia e cartografia.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 60, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di tre ufficiali al 4° corso di topografia e cartografia;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1974, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie generali di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di tre ufficiali al 4° corso di topografia e cartografia, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1973, citato nelle premesse:

a) *Per il posto riservato agli ufficiali in spe. muniti di laurea:*

cap. a. spe. (R.N.) Corradino Agostino . . punti 27,041

b) *Per il posto riservato agli ufficiali in spe. non muniti di laurea:*

1. ten. a. spe. (R.N.) Farinelli Gabriele . . punti 22,859
2. ten. a. spe. (R.N.) Marrocco Tommasino . » 20,734

c) *Per il posto riservato ai giovani muniti di laurea:*

s. ten. a. cpl. Colella Carlo . . . . . punti 51,555

Art. 2.

In relazione alle graduatorie di cui sopra, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati:

a) *Per il posto riservato agli ufficiali in spe. muniti di laurea:*

cap. a. spe. (R N.) Corradino Agostino . . punti 27,041

b) *Per il posto riservato agli ufficiali in spe. non muniti di laurea:*

ten. a spe. (R.N.) Farinelli Gabriele . . . punti 22,859

c) *Per il posto riservato ai giovani muniti di laurea:*

s. ten. a. cpl. Colella Carlo . . . . . punti 51,555

Art. 3.

Il ten. a spe. (R.N.) Marrocco Tommasino è dichiarato idoneo al concorso di cui trattasi, con punti 20,734.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1974
Registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 181

(16)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni all'elenco degli idonei a primario di laboratorio di *analisi chimico cliniche e microbiologia,* idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 maggio 1972, n. 125, con il quale è stato predisposto l'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, ai cui numeri 36 e 43 sono stati inclusi, rispettivamente, i nominativi di Boemi Giovanni e Bonito Gastone, quali idonei per ospedali regionali e provinciali, in quanto in possesso di idoneità conseguite in concorsi espletati ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Riesaminati gli atti a seguito di notizie richieste da parte del pio istituto S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma con nota 11 settembre 1974, ed accertato che i due sunnominati sanitari chiesero l'iscrizione negli elenchi di cui al comma precedente per ospedali regionali allegando un certificato dell'ospedale del Bambin Gesù di Roma dal quale risultava la idoneità conseguita in un concorso bandito presso l'ospedale medesimo con delibera n. 3 del 16 luglio 1965, concorso che non risulta essere stato espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Considerato, pertanto, che i dottori Boemi Giovanni e Bonito Gastone non possono essere inclusi nell'elenco degli idonei a primario di laboratorio di anilisi chimico cliniche e microbiologia, per ospedali regionali non essendo in possesso di una idoneità conseguita in ospedali di I categoria in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Vista la documentata domanda pervenuta il 7 ottobre 1974 con la quale il dott. Gastone Bonito chiede la rettifica del decreto ministeriale 5 aprile 1972, in quanto all'8 maggio 1972 prestava servizio di ruolo presso l'ospedale Bambin Gesù di Roma, classificato di I categoria;

Visto l'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il citato decreto ministeriale 5 aprile 1972 nel senso di depennare i dottori Boemi Giovanni e Bonito Gastone dall'elenco degli idonei per ospedali regionali quali idonei in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, in ospedale di I categoria e di includere il dott. Bonito Giovanni nell'elenco degli idonei per ospedali regionali perché in possesso di servizio di ruolo presso un ospedale di I categoria all'8 maggio 1969;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi illustrati in premessa l'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia, idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, predisposto con decreto ministeriale 5 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 15 maggio 1972, viene modificato come segue:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
36. Boemi Giovanni	Mazara del Vallo, 24 dicembre 1931	si					si	
43. Bonito Gastone	Avellino, 14 febbraio 1926	si	si				si	

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia presso enti ospedalieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1974

Il Ministro: GULLOTTI

(81)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 15 luglio 1974, avranno luogo nei giorni 18-19 febbraio 1975 alle ore otto in Roma, presso la sala conferenze della stazione di Roma-Termini sita in via Giolitti, 34.

(11)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Bergamo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 41/Sanità in data 1° marzo 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario di Bergamo;

Considerato che si deve provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nella premessa e così costituita:

Presidente:

De Petris dott. Petrisso, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno comandato presso la regione Lombardia.

Componenti:

Jacquemet dott. Teresio, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la prefettura di Bergamo;

Meloni prof. Cesare, direttore della 2ª cattedra d'igiene dell'Università di Pavia;

Polli prof. Elio, ordinario di clinica medica dell'Università di Milano;

Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;

Crispino prof. Luca, ufficiale sanitario facente funzioni del comune di Bergamo.

Segretario:

Loprejato dott. Bernardino, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Bergamo.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e. per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e del comune interessato.

Milano, addì 28 ottobre 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(10298)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6212/MP, in data 25 ottobre 1974, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Sassari alla data del 30 novembre 1973, indetto con decreto n. 1157/MP del 6 marzo 1974;

Vista la lettera della prof.ssa Rosa D'Andrea, medico provinciale capo, datata 6 novembre 1974, e pervenuta a questo ufficio in data 8 novembre 1974, con la quale la medesima comunica le sue dimissioni da componente la commissione predetta, per motivi di servizio;

Vista la nuova designazione fatta dal Ministero della sanità, in data 11 novembre 1974, in persona del dott. Enzo Scozzarella, medico provinciale capo;

Considerata la necessità di nominare il dott. Enzo Scozzarella, medico provinciale capo, in seno alla commissione di cui trattasi, in sostituzione della predetta prof.ssa Rosa D'Andrea;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 5 del decreto-legge 10 giugno 1966, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221, sostitutivi degli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Enzo Scozzarella, medico provinciale capo, è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Sassari, di cui al citato decreto in premessa, in sostituzione della prof.ssa Rosa D'Andrea, dimissionaria.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede a Sassari.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 13 dicembre 1974

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(10221)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 5347/72 dell'11 ottobre 1972, con il quale si è provveduto a bandire concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto, vacanti in provincia al 30 novembre 1971;

Visto il successivo decreto n. 5347/72 del 12 settembre 1974, di nomina della commissione giudicatrice;

Visti i verbali di esame prodotti dalla suddetta commissione e riscontratane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Maltese Nicolò . . . . punti 48,238
2. Conti Carmelo . . . . » 44,667
3. Donadini Antonio . . . . » 44,203

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Venezia, addì 19 dicembre 1974

p. *Il medico provinciale*: Ghio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto, vacanti in provincia al 30 novembre 1971;

Viste le domande dei singoli candidati ed esaminato l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta indicata a fianco di ciascuno:

1) Maltese Nicolò: Spinea (condotta unica);
2) Conti Carmelo: Venezia (2° circondario, Castello);
3) Donadini Antonio: Venezia (5° circondario, S. Marco)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Venezia, addì 19 dicembre 1974

p. *Il medico provinciale*: Ghio

(10297)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1974, n. **52.**

Provvedimento di variazione al bilancio per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 30 *agosto* 1974)

(10346)

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. **53.**

Sviluppo della elettrificazione agricola - Rifinanziamento legge regionale 30 novembre 1973, n. 59.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 6 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art 1.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 30 novembre 1973, n 59, è stanziata la somma di lire 700 milioni per l'anno 1974 e lire 700 milioni per l'anno 1975.

Art. 2.

Alla spesa di lire 700 milioni prevista per l'anno 1974 è fatto fronte con le disponibilità esistenti sul cap. 29800 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974.

A tal fine sono apportate al bilancio di previsione per l'anno 1974 le seguenti variazioni:

Capitolo da ridurre:

Titolo II - Spese in conto capitale

Sezione IV - *Azione ed interventi nel campo economico*

Rubrica 2ª - Agricoltura, foreste e bonifiche

Cap. 29800. — Fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo in agricoltura L. 700.000.000

Capitolo di nuova istituzione:

Titolo II - Spese in conto capitale

Sezione IV - *Azione ed interventi in campo economico*

Rubrica 2ª - Agricoltura, foreste e bonifiche

Cap. 29000. — Sviluppo della elettrificazione agricola . . . . L. 700.000.000

Art. 3.

Alla spesa di lire 700 milioni per l'anno finanziario 1975 sarà provveduto mediante l'iscrizione di apposito capitolo nel relativo bilancio annuale.

Art. 4.

Le somme stanziate dalla presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento potranno essere utilizzate entro e non oltre i due esercizi successivi.

Art. 5.

La giunta regionale è incaricata a provvedere all'erogazione delle somme previste dal precedente art. 1 e dall'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1973, n. 59, sentiti gli enti locali e le organizzazioni di categoria interessate, tenuto conto delle esigenze accertate tramite gli uffici tecnici dipendenti.

A tal fine la giunta regionale concorderà con l'ENEL le modalità di intervento fissandole in apposita convenzione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 settembre 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 luglio 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 26 agosto 1974.

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. **54.**

Sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - Rifinanziamento legge regionale 30 novembre 1973, n. 60.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 6 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 30 novembre 1973, n. 60, è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 2004.

Art. 2.

Alla spesa di L. 200 000.000 prevista per l'anno 1974, è fatto fronte con le disponibilità esistenti sul cap. 29800 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974.

A tal fine sono apportate al predetto bilancio le seguenti variazioni:

Capitolo da ridurre:

Titolo II - Spese in conto capitale

Sezione IV - *Azione ed interventi in campo economico*

Rubrica 2ª - Agricoltura, foreste e bonifiche

Cap. 29800. — Fondo per il finanziamento di sviluppo in agricoltura . . . . L. 200.000.000

Capitolo da aumentare:

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione IV - *Azione ed interventi in campo economico*

Rubrica 2ª - Agricoltura, foreste e bonifiche

Cap. 28000. — Provvedimenti straordinari a favore dell'agricoltura.

Art. 40 - Concorso negli interessi sui mutui contratti ai sensi delle leggi vigenti in materia per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice da parte di singoli . . . . . . L. 200.000.000

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno 1975 sarà fatto fronte con i fondi del bilancio 1975 stanziati nel capitolo corrispondente al 28000 art. 40 del bilancio 1974.

Agli oneri relativi agli anni dal 1976 al 2004 sarà fatto fronte con le maggiori entrate del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 4.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'anno di riferimento potranno essere utilizzate entro e non oltre i due esercizi successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 settembre 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 luglio 1974 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 26 agosto 1974.

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. 55.

Norme transitorie per l'assunzione di mano d'opera ai fini dell'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica idraulico-forestali, idraulico-agrarie e di forestazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 6 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In via transitoria, e comunque non oltre l'entrata in vigore delle norme per la disciplina organica della gestione dei beni agrari e forestali della Regione e della delega riguardante le funzioni amministrative in materia di foreste e di bonifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, gli amministratori incaricati della gestione dei suddetti beni e gli ispettori ripartimentali e distrettuali delle foreste possono impiegare, per la esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica idraulico-forestali, idraulico-agrarie e di forestazione, lavoratori assunti con contratto di diritto privato, nell'osservanza delle norme sul collocamento e delle leggi previdenziali in agricoltura e dei contratti e accordi collettivi sindacali di categoria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 settembre 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 luglio 1974 e viene promulgata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 127 della Costituzione e dall'art. 27 dello statuto.

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1974, n. 56.

Norme integrative della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, sullo stato giuridico ed economico del personale della regione Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 6 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La data del 30 aprile 1973 indicata nel primo comma dell'art. 100 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è posticipata al 30 giugno 1974 per i dipendenti trasferiti o comandati alla Regione entrati in servizio successivamente al 1° novembre 1972 che continuino a svolgere, alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni proprie di una fascia funzionale superiore a quella di inquadramento.

I dipendenti che nel termine indicato al secondo comma dell'art. 100 della citata legge regionale non abbiano presentato la domanda di inquadramento in una fascia funzionale superiore in quanto alla data del 30 aprile 1973 non avevano ancora svolto le mansioni proprie di una fascia funzionale superiore a quella di inquadramento per il richiesto periodo continuativo di sei mesi, possono presentare la relativa domanda, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite al secondo comma dell'art. 97 e dal secondo comma dell'art. 100 della legge n. 54 del 1973.

L'inquadramento nella fascia funzionale spettante è disposto con le modalità indicate nel terzo e quarto comma dell'art. 100 della legge sopra citata.

Art. 2.

La data del 31 dicembre 1972 indicata nell'art. 101 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è posticipata al 31 dicembre 1973.

La domanda di inquadramento dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 97 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, sempre che la consulenza di cui all'art. 101 della predetta legge sia stata prestata in collaborazione diretta con gli uffici regionali, non sia stata interrotta e perduri alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La data del 31 marzo 1973 indicata nell'art. 102 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è posticipata al 31 dicembre 1973, per il personale che a questa data prestava servizio continuativo da almeno sei mesi e continui a svolgere il servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda di inquadramento dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 97 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 4.

All'art. 107 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è aggiunto, dopo i primi due commi dei quali è costituito, il comma seguente:

« Per il personale inquadrato ai sensi degli articoli 96 e seguenti nella seconda e terza fascia funzionale la prima classe di stipendio, conseguibile al terzo anno di servizio, è determinata nella misura, rispettivamente, del 35% e del 27,50% dello stipendio iniziale ».

Art. 5.

L'articolo unico della legge regionale 7 dicembre 1973, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il diritto all'inquadramento nei ruoli regionali, ai sensi degli articoli 97 e 99 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, compete anche al personale che abbia assunto o assuma servizio presso la Regione entro il 31 dicembre 1973 in forza di provvedimento di comando o di provvisoria assegnazione in attesa di formale procedura di comando, ovvero al personale nei cui confronti l'amministrazione regionale abbia inoltrato entro il 31 dicembre 1973 la richiesta nominativa di comando, anche se il relativo provvedimento di comando risulta perfezionato succes-

sivamente, purché l'effettiva assunzione del servizio presso la Regione sia avvenuta non oltre il 30 giugno 1974 sempreché le unità di personale di cui sopra siano contenute nell'ambito dei contingenti di cui ai provvedimenti deliberativi adottati dal consiglio regionale anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, a sensi del terzo comma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Per il suddetto personale la domanda di inquadramento dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di effettivo inizio del servizio presso la Regione e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste al secondo comma dell'art. 97 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 settembre 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 luglio 1974 e viene promulgata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 127 della Costituzione e dall'art. 27 dello statuto.

(10360)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1974, n. **35.**

Aumento del contributo della provincia di Trento per il funzionamento del museo degli usi e costumi della gente trentina.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 19 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione del contributo previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di L. 45.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1974.

Art. 2.

Al maggior onere annuo di L. 45.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte nel modo seguente:

per L. 10.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2950 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974;

per L. 35.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento della somma occorrente negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2950 - categ. VII. — Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio . L. 10.000.000

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . » 35.000.000

L. 45.000.000

In aumento:

Cap. 670 - categ. III. — Contributo per il funzionamento del museo degli usi e costumi della gente trentina (legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1) . . . . L. 45.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 8 novembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9816)

LEGGE PROVINCIALE 18 novembre 1974, n. **36.**

Rifinanziamento per l'esercizio 1974 della legge provinciale 14 agosto 1972, n. 18, e finanziamento dei superi di spesa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 26 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi straordinari in conto capitale previsti dalla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 18, è autorizzato lo staziamento di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974, da erogarsi secondo le disposizioni della medesima legge provinciale.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nel programma straordinario approvato a sensi dell'art. 3 della legge provinciale 14 agosto 1972, n. 18, per la cui esecuzione, date le mutate condizioni di mercato, la spesa ammessa è inadeguata, la giunta provinciale è autorizzata a concedere a carico dello stanziamento di cui al precedente art. 1, su proposta dell'assessore all'istruzione, contributi integrativi in conto capitale sull'importo risultante dalla differenza fra la spesa sostenuta come documentata dal conto finale e la spesa ammessa per le medesime opere dalla giunta provinciale con propria deliberazione di impegno.

Art. 3.

Il contributo di cui all'art. 2 può essere concesso sulla maggiore spesa verificatasi sia in sede di affidamento dei lavori in appalto o in economia per cottimo fiduciario, sia per revisione prezzi. La giunta provinciale fisserà con propria deliberazione la spesa massima ammissibile per ogni sezione.

Art. 4.

Per ottenere i benefici di cui all'art. 2 gli interessati devono inoltrare alla giunta provinciale domanda corredata da idonea documentazione.

La domanda va presentata:

a) entro sessanta giorni dalla registrazione dell'atto contrattuale nel caso di maggiore spesa derivante da gara di appalto o da affidamento per cottimo fiduciario;

b) entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori nel caso di maggiore spesa per revisione prezzi.

Per le opere già iniziate o ultimate che non possono fruire dei termini stabiliti dal precedente comma le domande vanno presentate entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di L. 1.000.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . L. 1.000.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 3420 - categ. X. — Spesa per la concessione di contributi straordinari in conto capitale per il finanziamento della costruzione di scuole materne nonchè dei superi rispetto alla spesa ammessa ai sensi della legge provinciale 14 agosto 1972, n. 18 . L. 1.000.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 18 novembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9933)

LEGGE PROVINCIALE 18 novembre 1974, n. **37**.
Ulteriori interventi a favore degli asili-nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 26 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di L. 55.000.000 di cui all'art. 2 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 44, è aumentato a L. 320.000.000 per lo esercizio finanziario 1974, ed a L. 250.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.

Art. 2.

Il fondo di cui all'articolo precedente viene utilizzato per assegnare ai comuni ed ai consorzi di comuni, in aggiunta ai contributi previsti dal quarto comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, un ulteriore contributo fino ad un massimo di:

a) L. 30.000.000 quale concorso alle spese relative alla costruzione, l'impianto e l'arredamento dell'asilo-nido;

b) L. 20.000.000 quale concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione dell'asilo-nido medesimo.

Art. 3.

I contributi di cui al precedente articolo, a carico della provincia autonoma di Trento, possono essere concessi anche a favore dei comuni o consorzi di comuni già compresi nel piano annuale degli interventi per gli asili-nido approvato per l'anno 1973, ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 44.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 26 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 44, viene così sostituito:

« Per coloro che intendano prestare la loro attività presso gli asili-nido, la frequenza di appositi corsi di preparazione costituisce titolo preferenziale per l'assunzione ».

Art. 5.

Alla copertura del maggiore onere di L. 265.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 265.000.000

In aumento:

Cap. 3860 - categ. X. — Contributi ai comuni per l'istituzione, la costruzione e la gestione di asili-nido (legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e legge provinciale 10 settembre 1973, n. 44) (vedi entrate cap. 1600) . . . . L. 265.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 18 novembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9934)

LEGGE PROVINCIALE 18 novembre 1974, n. **38**.
Provvidenze per la realizzazione di nuove linee funiviarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 26 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare la realizzazione di nuove linee funiviarie la giunta provinciale concede contributi decennali secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 sono determinati, sulla base della spesa ammissibile, nella misura massima del 10 per cento iniziale decrescente per quote percentuali annuali costanti fino all'estinzione dopo dieci anni.

Art. 3.

Non sono ammessi nè il cumulo delle provvidenze previste dalla presente legge con quelle di altre leggi statali, regionali, provinciali, nè alcuna forma di integrazione di contributi riguardanti i medesimi impianti.

Art. 4.

Le domande devono essere presentate alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, corredate dalla seguente documentazione:

1) atto costitutivo e statuto qualora il richiedente sia una società;

2) relazione sulle finalità della linea e sulle esigenze economico-sociali e turistiche che con la medesima ci si propone di soddisfare;

3) progetto dell'impianto che realizza la linea. I requisiti del progetto di massima sono gli stessi previsti per i progetti da presentare ai fini dell'ottenimento della concessione;

4) dichiarazione del richiedente da cui risulti che per le opere non sono stati richiesti contributi previsti da altre leggi;

5) dichiarazione del richiedente con cui si impegna ad applicare la parte normativa e a garantire il trattamento economico più favorevole previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore.

Art. 5.

L'Ispettorato generale dei trasporti richiede ai comprensori interessati il parere sull'opportunità dell'iniziativa ai fini economici, sociali e turistici.

Tali pareri non sono vincolanti e devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.

L'Ispettorato generale dei trasporti esprime il parere sulla ammissibilità delle soluzioni tecniche proposte e determina la spesa massima ammissibile a contributo, calcolata in base alla formula in vigore per la determinazione del costo convenzionale degli impianti funiviari.

A conclusione dell'istruttoria è sentito il parere del comitato consultivo per le funivie.

Il comitato esprime il parere sulle singole iniziative in relazione alle finalità dell'impianto tenuto conto, anche sotto lo aspetto concorrenziale, della situazione degli impianti eventualmente già esistenti nella zona, nonchè sull'ammissibilità a contributo delle singole iniziative.

Art. 6.

La giunta provinciale delibera sull'ammissione a contributo delle iniziative, forma la graduatoria di quelle ammesse e assegna i contributi, nell'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, fissando per ogni iniziativa la misura del contributo.

Nella formazione della graduatoria sono preferite le iniziative promosse da enti pubblici locali o loro consorzi, ai quali il contributo viene assegnato nella misura massima.

Art. 7.

La liquidazione dei contributi avviene su presentazione, da parte del richiedente, della domanda di liquidazione corredata dai seguenti documenti:

1) nulla-osta dell'Ispettorato generale dei trasporti per la effettuazione del servizio pubblico;

2) dichiarazione dell'Ispettorato generale dei trasporti dalla quale risulti che il costo dell'impianto realizzato, accertato con gli stessi criteri applicati per la determinazione della spesa ammissibile a contributo, non è inferiore alla spesa ammessa a contributo.

Il contributo decennale viene liquidato in rate semestrali decorrenti dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo al decreto di liquidazione del contributo.

Qualora il costo dell'impianto, accertato ai fini della liquidazione del contributo, sia inferiore alla spesa ammessa a contributo, l'importo del contributo è ridotto in proporzione.

Art. 8.

Con deliberazione della giunta provinciale può essere disposta la revoca del contributo:

a) quando l'interessato non abbia ottenuto la concessione della linea funiviaria entro un anno dalla data del decreto di concessione del contributo;

b) quando l'interessato non abbia prodotto la domanda di liquidazione, corredata da tutti i documenti di cui all'articolo precedente, entro tre anni dalla data del decreto di concessione del contributo.

Art. 9.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1974 la spesa di L. 100.000.000.

Per gli esercizi successivi fino al 1983, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al primo comma.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede nel modo seguente:

per L. 50.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2950 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario;

per L. 50.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per lo esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2950 - categ VII. — Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio .	L. 50.000.000
Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	» 50.000.000
Totale variazioni in diminuzione . . .	L. 100.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 5332 - categ. X. — Provvidenze per la realizzazione di nuove linee funiviarie . .	L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 18 novembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9935)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750090)